

Verbale di riunione sindacale Area Comparto del 17/10/2019

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di **ottobre**, alle ore **14:30**, presso l'Edificio B, I piano, Aula 3, dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, sono presenti

per la Delegazione trattante di parte pubblica:

il Sub – Commissario amministrativo, dr. Gaetano Gubitosa;
il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, dr.ssa Luigia Infante;
il Segretario verbalizzante, dr. Pasquale Cecere.



Componenti delegazione trattante parte sindacale

NURSING UP	Folgieri Pasquale	Presente
	Giaquinto Angelo	Presente
	Golino Vincenzo	Assente
	Iorio Vincenzo	Assente
	Cusano Nicola	Presente
	Ferraro Gaetano	Presente
	Abbate Marta	Assente
	Valentino Carmela	Assente
	Vignone Eduardo	Presente
	Laudisio Maria Rosaria	Presente
USB P.I.	Piscitelli Gelsomina	Presente
CGIL FP	Talente Gerardo	Assente
UIL FPL	Alaia Maria	Presente
	Corvino Nicola	Presente
CISL FP	Mastropietro Antonietta	Assente
	Carfora Lettieri Salvatore	Assente
	Manna Filomena	Presente
FIALS	Zevi Raffaele	Presente
	Prata Giuseppe	Presente
	D'Angelo Pasquale	Presente

per i Rappresentanti Territoriali

NURSING UP	Rosa Nuzzo	Presente
USB P.I.	=====	Assente
CGIL FP	Pasquale Manna	Presente
UIL FPL	Domenico Vitale	Presente
CISL FP	Nicola Cristiani	Presente
FIALS	Salvatore Stabile	Assente
F.S.I.	=====	Assente

L'attestazione delle presenze, mediante sottoscrizione, è allegata in elenco al presente Verbale.

Verbale di riunione sindacale Area Comparto del 17/10/2019

Oggetto: Ordine del giorno; 1) Piano annuale delle Emergenze, 2) Regolamento contingenti minimi di sciopero.

Il sub commissario amministrativo introduce l'incontro e, rispetto all'OdG, si procede ad affrontare la discussione sulla bozza del Regolamento per la Mobilità Interna del Comparto. La sig.ra Nuzzo deposita agli atti delle osservazioni formali. Il Sub commissario amministrativo invita a discutere sulle norme di cui trattasi. Il medesimo dott. Gubitosa dà lettura dell'atto con il consenso dei presenti. La Nuzzo, a tal proposito, rappresenta che l'aspetto più rilevante da introdurre in bozza è quello relativo alla scelta, da parte del dipendente che ha maturato per almeno dieci anni servizio presso una U.O. di urgenza ed emergenza, di potersi trasferire presso altra struttura sanitaria interna.

La CGIL si associa alla proposta del Nursing UP. Interviene D'Angelo - **FIALS d'OTIALS** **UIL FPI** e pone all'attenzione dei presenti la norma sulla mobilità compensativa e, in particolare, per quale motivo necessita del parere dei Direttori delle UU.OO. interessate visto che lo scambio riguarda due lavoratori che hanno la medesima qualifica. Sia il dott. Gubitosa che la dr.ssa Infante fanno notare che potrebbero emergere delle peculiarità particolari che possono sfociare nella concreta efficienza del servizio. La Nuzzo propone un affiancamento mentre D'Angelo propone di modificare l'art. 8. Il dott. Gubitosa invita a trasmettere formali proposte.

Il sig. D'Angelo, inoltre, pone all'attenzione la norma di cui all'art. 10 della bozza, ovvero la mobilità interna nel caso di esercizio del diritto della c.d. *Legge 104*. Tale disposizione va abrogata perché è applicabile alle aziende sanitarie locali e non ad una Azienda Ospedaliera che non abbia presidi sul territorio.

La dott.ssa Infante illustra ai presenti, consegnandone copia, il riepilogo degli incontri con le Aree medica e SPTA riguardo lo schema del Piano delle Emergenze da approvare. La bozza si consegna come informativa per eventuali, ulteriori, osservazioni.

Riguardo i contingenti minimi in caso di sciopero, si informano i presenti che è all'attenzione delle aree Medica e SPTA una bozza delle disposizioni in materia riportate nel CCNL per eventuali accorgimenti.

Si rinvio l'incontro in data **05 novembre 2019**, ore **12:00**, previa convocazione per i seguenti argomenti:

- 1) Approvazione Regolamento del Piano delle Emergenze;
- 2) Approvazione Regolamento contingenti minimi sciopero;
- 3) Discussione Regolamento sulla Mobilità Interna;
- 4) Varie ed eventuali riguardanti l'argomento sulle fasce retributive.

L'incontro si conclude alle 16:15 circa.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Rosale Cesare

Rosale Cesare

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823/232456-2468-2473-2665

e-mail: carmine.mariano@aorncaserta.it - direzione generale@ospedale.caserta.it

direzione generale@ospedalecasertapec.it

Verbale di riunione sindacale Area COMPARTO del 14.10.2019

Convocazione del autoconv. prot. n.° / del 24.09.2019

L'anno 2019 del mese ottobre il giorno 14, presso l'Aula 3

Magna dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta "Scuola infermieri"

CGIL - FP

Paqueli Maria

Phy

CISL

Filomena Ramp

NURSING UP

Mariano

Rose Muffo

V. Juan Cordero

Giuseppe Angelo

Yolanda

Andriana Rosa

Anna Maria

VIL FPL

Aligia Maria PORRINO NICOLA

Chiara

USB Pirella

FIALS of byob Popoli

FIALS Giuseppe

FIALS Maria

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI MOBILITA' INTERNA - AREA COMPARTO

U.O.C. Gestione Risorse Umane



INDICE

- Art. 1 Fonti e Campo di applicazione
- Art. 2 Finalità ed obiettivi
- Art. 3 Tipologie e definizioni
- Art. 4 Mobilità ordinaria
- Art. 5 Mobilità d'urgenza
- Art. 6 Mobilità a seguito di fenomeni di mobbing o di burnout
- Art. 7 Mobilità d'ufficio
- Art. 8 Mobilità compensativa
- Art. 9 Mobilità temporanea
- Art. 10 Norme per specifiche categorie
- Art. 11 Disposizioni finali



Art. 1

Fonti e campo di applicazione

Il presente regolamento, adottato con delibera n. 1059 del 19/12/2018, disciplina la mobilità interna del personale dell'Area Comparto con contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno e part time, ai sensi dell'art. 18 CCNL 20/09/2001 comparto sanità come integrato dall'art. 3 CCNL 31/07/2009, per quanto compatibile con le leggi vigenti.

Secondo il dettato dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 75/2017 "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione ove previste ..."

L'Azienda può trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nell'esercizio del proprio potere organizzatorio e nel rispetto dell'art. 2103 del codice civile come modificato dal D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015.

Art. 2

Finalità e obiettivi

Il Regolamento oltre ad ottemperare alle disposizioni normative di cui all'art. 1, rappresenta uno strumento per migliorare e rendere più efficiente l'organizzazione delle risorse umane garantendo, nell'esercizio del potere gestionale dell'Azienda, indirizzi e regole chiare ed uniformi. Una strutturazione flessibile degli assetti organico-organizzativi attenzionata su determinati parametri, tende a realizzare e favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo elevati livelli di efficienza, efficacia e produttività dei servizi istituzionali offerti. Attraverso l'istituto della mobilità interna è possibile soddisfare non solo l'esigenza dell'Azienda di ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili garantendo al contempo un miglioramento delle prestazioni qualitative all'utenza, ma di offrire, altresì, al lavoratore la possibilità di esprimere ed arricchire le proprie capacità e competenze professionali e di relazione.

Art. 3

Tipologie e Definizioni

La mobilità interna si distingue in mobilità ordinaria, mobilità d'urgenza, mobilità d'ufficio e mobilità conseguente a riconversione, trasformazione o dismissione di un servizio nell'ambito di un presidio o di una unità operativa.

L'art. 18 CCNL 20/09/2001 comparto sanità, come integrato dall'art. 3 CCNL 31/07/2009, precisa che non si configura in ogni caso come mobilità, lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile. Lo spostamento nella medesima struttura, tra unità operative uffici e servizi entro i venticinque chilometri, rientra nel potere gestionale ed organizzativo dell'Azienda senza obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

E', altresì, esclusa dalla mobilità l'ipotesi in cui il dipendente, ordinariamente in servizio in una sede precisa, sia chiamato a svolgere attività anche in sedi diverse, purchè l'attività prevalente continui a svolgersi presso la sede ordinaria. In tal caso, l'attività lavorativa si svolge nell'ambito della flessibilità funzionale del dipendente rimanendo invariata la sede di collocazione originaria.

Art. 4

Mobilità Ordinaria

La mobilità ordinaria si realizza con il trasferimento interno del personale dipendente al fine di migliorare la qualità dei servizi ed accrescere la professionalità dei singoli. In particolare, la mobilità ordinaria volontaria può integrare o sostituire i processi ordinari di utilizzazione funzionale del personale e per coprire posti che si rendono disponibili. L'Azienda provvede ad emanare appositi avvisi interni e procede alla loro pubblicazione sul sito aziendale per 15 giorni consecutivi. Il personale interessato potrà produrre specifica istanza per i posti da ricoprire. In caso di presentazione di più istanze per la copertura del medesimo posto, si procederà alla assegnazione del posto in questione previa formulazione di una specifica graduatoria da parte di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione di coloro che siano stati dichiarati dal Medico Competente Aziendale, fisicamente non idonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali comunque risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso. Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, con provvedimento formale, approva le risultanze della Commissione e formula la relativa graduatoria di merito.

Art. 5
Mobilità d'Urgenza

La "mobilità d'urgenza" viene attivata per soddisfare esigenze funzionali delle strutture di riferimento in presenza di eventi contingenti e non prevedibili. Ha carattere provvisorio ed urgente e viene disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare della situazione di emergenza. In tal caso non può superare il limite massimo di un mese, salvo il consenso del dipendente espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità d'urgenza, ove possibile, è effettuata a rotazione tra tutti i dipendenti, qualsiasi sia l'incarico loro conferito sulla base dei seguenti criteri:

1. Capacità, competenza, abilità relative alla funzione da svolgere;
2. Volontarietà;
3. Minore anzianità di servizio in azienda qualora non vi siano volontari.

L'art. 55 quater del D.Lgs. 150/2009 prevede la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Azienda per motivate esigenze di servizio.

Art. 6
Mobilità a seguito di fenomeni di mobbing o di burnout

La mobilità a seguito di fenomeni di mobbing o di burnout viene disposta quando il dipendente interessato presenta istanza, motivata e verificata da apposita commissione paritetica composta da un rappresentante dell'amministrazione, un rappresentante delle organizzazioni sindacali, un rappresentante di fiducia del dipendente. Per dare seguito al trasferimento interno è necessario accertare l'esistenza di posti vacanti o che si possono rendere disponibili ed acquisire il parere favorevole, sul possesso dei requisiti professionali richiesti dalle posizioni da coprire, da parte del responsabile del servizio ricevente.

Art. 7
Mobilità d'ufficio

I trasferimenti d'ufficio devono essere motivati e possono essere disposti nei seguenti casi:

- a) Inidoneità sopravvenuta alle mansioni certificata dal medico competente;
- b) Urgenti ed imprescindibili esigenze di servizio presso la struttura di destinazione (art. 5 del presente regolamento);
- c) Esuberi di personale nella struttura di appartenenza del dipendente interessato, dovuta a variazioni organizzative, ad unificazioni e/o riconversioni - trasformazioni di servizi/uffici/unità operative, secondo il criterio della esperienza e competenza professionale;
- d) Situazioni di disagio nella struttura di appartenenza del dipendente interessato, tali da ostacolare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa cui è preposto;
- e) Mancanza di domande alla mobilità volontaria.
- f) L'iniziativa dei trasferimenti d'ufficio di cui ai punti a) c) d), spetta al Direttore Generale su segnalazione del Responsabile del servizio.

La Direzione procederà all'utilizzo di questo istituto, previa individuazione di:

- Categorie e Profili Professionali per cui è necessario ricorrere alla mobilità d'ufficio;
- Servizi, Uffici, Unità operative dove trasferire la tipologia dei dipendenti come sopra individuata, in relazione alle accertate esigenze di organico ed organizzative della struttura di destinazione.

Le relative graduatorie saranno formulate secondo i seguenti criteri:

- Per i dipendenti appartenenti alle categorie A, B e livello economico Bs verrà formulata una graduatoria secondo i criteri di cui all'allegato "1";
- Per i dipendenti appartenenti alle categorie C, D e livello economico Ds verrà formulata una graduatoria secondo i criteri di cui all'allegato "2".

L'utilizzo della graduatoria inizierà dal personale che ha riportato il minor punteggio per restare nel servizio di appartenenza e avrà validità 12 mesi dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

Art. 8

Mobilità compensativa

Può essere richiesta da dipendenti appartenenti allo stesso profilo e categoria professionale, a seguito di istanza congiunta. Detta mobilità può avvenire solo in caso di approvazione ed autorizzazione da parte dei Responsabili dei servizi interessati.

Art. 9

Mobilità temporanea

La mobilità temporanea si applica in occasione di eventi con carattere di temporaneità, quali compattamenti estivi tra reparti, lavori di ristrutturazione e manutenzione. La durata di tale trasferimento è limitata al perdurare delle situazioni che l'hanno determinata.

Art. 10

Norme per specifiche categorie

Coloro che rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 33 L. 104/92 hanno diritto al trasferimento con priorità assoluta, in presenza di avviso di mobilità e/o in caso di avvicinamento alla propria residenza e sono esclusi dalla mobilità d'ufficio salvo avvicinamento alla residenza.

Per le posizioni D e Ds con indennità di posizione organizzativa la mobilità avviene a domanda con riserva da parte della Direzione Generale di accogliere o meno tale istanza, fatta eccezione per la mobilità d'ufficio.

Per i dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ 7 agosto 1998 (componenti RSU, dirigenti sindacali accreditati aventi titolo a partecipare alla contrattazione integrativa, dirigenti sindacali che siano componenti degli organi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa), fatta salva la mobilità d'urgenza, il trasferimento interno può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali e della RSU ove il dirigente ne sia componente.

Tranne l'ipotesi dei componenti RSU eletti di cui si ha conoscenza, le organizzazioni sindacali, per le restanti ipotesi, dovranno indicare per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti e del CCNL Comparto Sanità.

Il presente regolamento sarà soggetto a verifica annuale e comunque ogni qualvolta venga ridefinita l'organizzazione strutturale aziendale, ovvero su richiesta di parte.



Nursing Up

il sindacato degli infermieri italiani

Spett.le AORN di Caserta

In persona del Commissario Avv. Carmine Mariano

Spett.le GRU

Spett.le Direzione Amministrativa

Oggetto: in riferimento regolamento mobilità- istanza integrazione-

Il Nursing-up quale OS del Comparto, nelle persone della referente provinciale, Rosa Nuzzo, nonché le RRSSAA ed RRSSUU espongono quanto segue.

Orbene, letto ed analizzato il regolamento previsto, questa OS, ha valutato che risulta carente della previsione legata all'anzianità di servizio maturata in una stessa unità operativa.

Più precisamente, si paventa di prevedere opportunamente la possibilità di richiedere la mobilità verso altra UO allorquando si fosse superata la soglia del decennio. Ciò si rende necessario soprattutto per le UUOCC di urgenze ed emergenze, ad esempio il PS, Medicina d'Urgenza, Terapie Intensive, laddove l'intensità e la complessità dell'attività a svolgersi determina una oggettiva usurarietà psico-fisica che nel tempo protrattosi oltre i dieci anni potrebbe verosimilmente determinare pregiudizi.

All'uopo si richiede alle SS.VV. per quanto di competenza di inserire la opportuna "possibilità di richiedere la mobilità verso altre UO sul presupposto del superamento presso le UUOO di urgenze ed emergenze per oltre 10 anni". Ovviamente tutto ciò ad istanza di parte ed in caso di doveroso discernimento -formando opportuna graduatoria- prediligere ovviamente, a parità di prerogative- l'anzianità di servizio.

Si attendo VVSS favorevole riscontro, ciò nel rispetto del corretto ed efficiente svolgimento della attività assistenziale.

Saluti

Caserta, li 17/10/2019

La Segreteria Provinciale Nursing up

Rosa Nuzzo

RRSSAA

Luigi Gianti
dott. G. Perini

RRSSUU

Antonio G. Nuzzo
V. P. Nuzzo